



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053584141 - Fax 053585243
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

OGGETTO: Determina per l'avvio della procedura di selezione di esperti per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (RPD/DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 rivolta a : personale interno- personale di altre istituzioni scolastiche- personale dipendente di altre P.A.- personale esterno (persone giuridiche)

CIG: ZE93189241

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche , ai sensi dell' articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196) modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO** il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punto a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;
- RILEVATO** che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell' art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza "adeguate, idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile);
- CONSIDERATO** che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;
- CONSIDERA TO** che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un

soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punto a) del regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine rivolta al personale interno all'istituzione scolastica, al personale interno alle altre istituzioni scolastiche, al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico e solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare candidature del personale esterno.

Art.1 DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si determina l'avvio della procedura per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) **per il periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto**, attraverso la prioritaria selezione, tramite un avviso di selezione di personale interno alla istituzione scolastica, interno alle altre istituzioni scolastiche, dipendente di altre pubbliche amministrazioni e contestualmente l'emanazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse all'incarico di cui trattasi per il personale esterno (persone giuridiche) da selezionare in caso di assenza di risorse interne all'amministrazione (istituzione scolastica, altre istituzioni scolastiche, altre pubbliche amministrazioni). L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura valida.

Art. 3

Il criterio di scelta del contraente utilizzato (se persone giuridiche) è quello del criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 tra coloro che siano in possesso della professionalità valutata secondo i seguenti requisiti:

capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in possesso delle qualità professionali richieste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa, delle prassi (art. 37 paragrafo 5 del RGPD) e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 ed al considerato n. 97 del sopracitato RGPD; che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Art. 4

L'importo massimo da corrispondere per l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer – DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679 sarà di max € 1.200,00 (Euro mille duecento/00) annui onnicomprensivo di ogni onere a carico esperto e a carico Stato previsto dalla legge da corrispondersi in un'unica soluzione, al termine dell'attività, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte se interno e della fattura elettronica se esterno.

Art. 5

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI dovrà:

1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Misure adeguate di sicurezza ICT, logica ed organizzativa.

(Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze).

2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali;

3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno).

REQUISITI DI ACCESSO PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) OBBLIGATORIE

- Comprovata e documentata esperienze in ambito della sicurezza informatica (Documento programmatico sulla sicurezza dei dati) presso Enti pubblici;
- Pregresse esperienze in ambito della sicurezza informatica (Documento programmatico sulla sicurezza dei dati e/o piani di disaster recovery e redazione delle misure minime previste dalla circolare AGIDn.2/2017) presso Istituzioni Scolastiche; Assicurazione rischi professionali.

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD e incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

~ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

~ sorvegliare l'osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679), di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

~ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

~ fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo o per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme

alle finalità della raccolta";

- ~ Dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;
- ~ Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
- ~ Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
- ~ Redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti svolti dall'istituto;
- ~ sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- ~ collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- ~ formare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- ~ cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- ~ supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
- ~ Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Paola Maini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.